

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Liceo Galileo Galilei

PREMESSA

La formulazione del presente Regolamento d'Istituto è prevista dal D.P.R. 249/98 (Statuto delle studentesse e degli studenti nella scuola secondaria) ed è ad esso ispirata; si pone quali finalità la regolamentazione dei principali momenti della vita della comunità scolastica, con particolare riguardo ai diritti e doveri degli studenti, alle relazioni tra scuola e famiglia, al funzionamento degli Organi Collegiali e alla fruizione dei servizi offerti dall'istituto (esclusi quelli pertinenti specificamente all'ambito didattico, presenti invece nel Piano dell'Offerta Formativa). Il presente Regolamento è valido a partire dalla data di approvazione del Consiglio d'Istituto e può essere modificato solo dallo stesso Consiglio.

COMUNITA' SCOLASTICA

Art. 1 | Vita della comunità scolastica

1. La scuola è luogo di formazione e di educazione mediante lo studio, l'acquisizione delle conoscenze e lo sviluppo della coscienza critica.
2. La scuola è una comunità di dialogo, di ricerca, di esperienza sociale, informata ai valori democratici e volta alla crescita della persona in tutte le sue dimensioni. In essa ognuno, con pari dignità e nella diversità dei ruoli, opera per garantire la formazione alla cittadinanza, la realizzazione del diritto allo studio, lo sviluppo delle potenzialità di ciascuno e il recupero delle situazioni di svantaggio, in armonia con i principi sanciti dalla Costituzione e dalla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia fatta a New York il 20 novembre 1989 e con i principi generali dell'ordinamento italiano.
3. La vita della comunità scolastica si basa sulla libertà di espressione, di pensiero, di coscienza e di religione, sul rispetto reciproco di tutte le persone che la compongono, quale che sia la loro età e condizione, nel ripudio di ogni barriera ideologica, sociale e culturale.
4. La comunità scolastica, interagendo con la più ampia comunità civile e sociale di cui è parte, fonda il suo progetto e la sua azione educativa sulla qualità delle relazioni insegnante-studente, contribuisce allo sviluppo della personalità dei giovani, anche attraverso l'educazione alla consapevolezza e alla valorizzazione dell'identità di genere, del loro senso di responsabilità e della loro autonomia individuale e persegue il raggiungimento di obiettivi culturali e formativi adeguati all'evoluzione delle conoscenze e all'inserimento nella vita attiva.
5. La famiglia, componente fondamentale della scuola, è responsabile dell'armonico sviluppo psico-fisico degli studenti e contribuisce al loro percorso formativo, tenendosi aggiornata sull'attività scolastica dei propri figli, partecipando agli incontri scuola-famiglia, documentandosi sul

profitto in ciascuna disciplina nelle forme e ore previste e collaborando attivamente con i docenti, con gli strumenti che le sono propri, anche motivando responsabilmente le assenze dei figli dalle lezioni.

Art. 2 | Diritti degli studenti

1. Lo studente ha diritto ad una formazione culturale qualificata che rispetti e valorizzi, anche attraverso l'orientamento e le attività di alternanza scuola-lavoro (ora PCTO), l'identità di ciascuno e sia aperta alla pluralità delle idee. La scuola persegue la continuità dell'apprendimento e valorizza le inclinazioni personali degli studenti, anche mediante un'adeguata informazione, la possibilità di formulare richieste, di sviluppare temi liberamente scelti e di realizzare iniziative autonome.
2. La comunità scolastica promuove la solidarietà tra i suoi componenti e tutela il diritto dello studente alla riservatezza.
3. Lo studente ha diritto di essere informato sulle decisioni e sulle norme che regolano la vita della scuola.
4. Lo studente ha il diritto e il dovere alla partecipazione attiva e responsabile alla vita della scuola. Il dirigente scolastico e i docenti, con le modalità previste dal regolamento di istituto, attivano con gli studenti un dialogo costruttivo sulle scelte di loro competenza in tema di programmazione e definizione degli obiettivi didattici, di organizzazione della scuola, di criteri di valutazione, di scelta dei libri e del materiale didattico. Lo studente ha inoltre diritto ad una valutazione trasparente e tempestiva, volta ad attivare un processo di autovalutazione che lo conduca a individuare i propri punti di forza e di debolezza e a migliorare il proprio rendimento. I docenti dovranno all'inizio dell'anno scolastico comunicare il piano di lavoro per materia, in occasione della prima seduta del Consiglio di classe a struttura completa e quindi pubblicarlo sul sito dell'Istituto. Le valutazioni delle verifiche saranno sempre comunicate agli studenti, di persona e attraverso il registro elettronico consultabile dalle famiglie: per le prove scritte, al momento della consegna alla classe dell'elaborato, effettuata di norma entro i quindici giorni; per le interrogazioni orali, il giorno stesso o entro la lezione successiva.
5. Nei casi in cui una decisione influisca in modo rilevante sull'organizzazione della scuola, gli studenti, anche su loro richiesta, possono essere chiamati ad esprimere la loro opinione mediante una consultazione. Analogamente negli stessi casi e con le stesse modalità possono essere consultati anche i genitori.
6. Gli studenti hanno diritto alla libertà di apprendimento ed esercitano autonomamente il diritto di scelta tra le attività curriculari integrative e tra le attività facoltative offerte dalla scuola. Le attività didattiche curriculari e le attività facoltative sono organizzate secondo tempi e modalità che tengono conto dei ritmi di apprendimento e delle esigenze di vita degli studenti.
7. Gli studenti di cittadinanza straniera hanno diritto al rispetto della vita culturale e religiosa della comunità alla quale appartengono. La scuola promuove e favorisce iniziative volte all'accoglienza, all'integrazione reciproca e alla valorizzazione delle differenze.
8. La scuola si impegna a porre progressivamente in essere le condizioni per assicurare:
 - a. un ambiente favorevole alla crescita integrale della persona e un servizio educativo-didattico di qualità;
 - b. offerte formative e integrative di supporto ed extracurricolari, sostenendo eventualmente anche iniziative liberamente proposte dagli studenti;
 - c. iniziative concrete per la prevenzione, il supporto e il recupero di situazioni di difficoltà per contrastare la dispersione scolastica;
 - d. la salubrità e la sicurezza degli ambienti, che debbono essere adeguati a tutti gli studenti, anche a quelli diversamente abili;
 - e. la disponibilità di un'adeguata strumentazione tecnologica;

- f. servizi di ascolto psicologico e promozione della salute.
- 9. La scuola garantisce e disciplina nel proprio regolamento l'esercizio del diritto di riunione e di assemblea degli studenti, a livello di classe e di Istituto.
- 10. Il presente regolamento garantisce l'esercizio del diritto di associazione all'interno della scuola del diritto degli studenti singoli e associati a svolgere iniziative all'interno della scuola stessa, nonché la possibilità dell'utilizzo di locali da parte degli studenti e delle associazioni di cui fanno parte. Si favorisce altresì la continuità delle relazioni ed eventuali collaborazioni con gli ex studenti e con le loro associazioni.

Art. 3 | Doveri degli studenti

1. Gli studenti sono tenuti a frequentare regolarmente i corsi e ad assolvere assiduamente agli impegni di studio.
2. Gli studenti sono tenuti ad avere nei confronti del dirigente scolastico, dei docenti, dei collaboratori scolastici, degli applicati di segreteria e dei loro compagni lo stesso rispetto che chiedono per se stessi.
3. Nell'esercizio dei loro diritti e nell'adempimento dei loro doveri gli studenti sono tenuti a mantenere un comportamento corretto e coerente con i principi di cui all'art 1.
4. Gli studenti sono tenuti ad osservare le disposizioni organizzative e di sicurezza previste.
5. Gli studenti sono tenuti a utilizzare correttamente le strutture, i macchinari, le attrezzature sportive e i sussidi didattici e a comportarsi nella vita scolastica in modo da non arrecare danni al patrimonio della scuola e da non mettere in pericolo la propria e altrui incolumità.
6. Gli studenti condividono la responsabilità di rendere accogliente l'ambiente scolastico e averne cura come importante fattore di qualità della vita della scuola, anche attuando la corretta raccolta differenziata.

Art. 4 | Disciplina

1. Il presente regolamento individua i comportamenti e gli atteggiamenti che configurano mancanze disciplinari con riferimento ai doveri elencati nell'articolo 3, al corretto svolgimento dei rapporti all'interno della comunità scolastica e alle situazioni specifiche della scuola, e le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle e il relativo procedimento, come di seguito indicato.
 - a. Mancanze nei confronti delle procedure scolastiche: frequenza irregolare delle lezioni, dei corsi di recupero e simili; assenze non giustificate; ritardi; uscite anticipate o gli ingressi posticipati non adeguatamente documentate; falsificazione delle firme nel libretto di comunicazione alla famiglia.
 - b. Disturbo al regolare svolgimento della vita scolastica: qualsiasi atteggiamento che sia di ostacolo al proficuo lavoro di compagni, insegnanti e personale non docente.
 - c. Mancanza di rispetto verso le cose: danneggiamenti volontari e furti nei confronti dei beni dell'Istituto o di proprietà di chi lo frequenta per studio o lavoro
 - d. Comportamenti o atteggiamenti nei confronti delle persone: qualsiasi atto di prevaricazione fisica e/o psicologica; aggressioni verbali o fisiche; lesioni.
2. I provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità scolastica. Ferme restando le procedure e le garanzie di cui al presente articolo (punti dal 3 al 10 compreso), le sanzioni disciplinari previste sono quelle seguenti, esposte secondo gradualità.
 - a. Per i comportamenti riconducibili alle mancanze nei confronti delle procedure scolastiche:
 - i. ammonizione a voce da parte del docente e/o del coordinatore di classe; oppure

- ii. ammonizione scritta da parte del docente e/o del coordinatore, con contestuale convocazione dei familiari da parte del dirigente scolastico.
 - b. Per i comportamenti riconducibili al disturbo al regolare svolgimento della vita scolastica, fermo restando l'obbligo di presentare le scuse pubbliche ai danneggiati, le sanzioni disciplinari previste sono quelle seguenti:
 - i. ammonizione scritta sul libretto personale e/o sul registro elettronico, comminata dall'insegnante; oppure
 - ii. ammonizione scritta da parte del dirigente scolastico con contestuale convocazione dei familiari;
 - c. Per i comportamenti riconducibili alla mancanza di rispetto nei confronti delle cose (vedi sopra) e alle mancanze gravi nei confronti delle persone (vedi sopra), fermo restando l'obbligo per i responsabili di risarcire integralmente i danneggiati, sono previste le seguenti sanzioni:
 - i. sospensione dalle lezioni fino ad un massimo di 14 giorni su conforme delibera del consiglio di classe in cui è inserito lo studente;
 - ii. sempre in alternativa all'allontanamento dalla scuola) possibilità di svolgere prestazioni utili per la scuola o a favore delle persone danneggiate, anche in orario aggiuntivo alle formali attività scolastiche. La sanzione alternativa è irrogata dal dirigente scolastico, sentito il Consiglio di classe e col consenso dell'interessato o dei suoi genitori.
- 3. La responsabilità disciplinare è personale. Nessuno può essere sottoposto a sanzioni disciplinari senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni. Nessuna infrazione disciplinare connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto delle singole materie.
- 4. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente, la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- 5. Le sanzioni sono sempre temporanee, proporzionate alla infrazione disciplinare e ispirate, per quanto possibile, al principio della riparazione del danno. Esse tengono conto della situazione personale dello studente. Allo studente è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività in favore della comunità scolastica.
- 6. Le sanzioni e i provvedimenti che comportano allontanamento dalla comunità scolastica sono sempre adottati da un organo collegiale.
- 7. Il temporaneo allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto solo in caso di gravi o reiterate infrazioni disciplinari, per periodi non superiori ai quattordici giorni.
- 8. Nei periodi di allontanamento deve essere previsto, per quanto possibile, un rapporto con lo studente e con i suoi genitori tale da preparare il rientro nella comunità scolastica.
- 9. L'allontanamento dello studente dalla comunità scolastica può essere disposto anche quando siano stati commessi reati o vi sia pericolo per l'incolumità delle persone. In tal caso la durata dell'allontanamento è commisurata alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo. Si applica per quanto possibile il disposto del comma 8.
- 10. Nei casi in cui l'autorità giudiziaria, i servizi sociali o la situazione obiettiva rappresentata dalla famiglia o dallo stesso studente sconsigliano il rientro nella comunità scolastica di appartenenza, allo studente è consentito di iscriversi, anche in corso d'anno, ad altra scuola.
- 11. Le sanzioni per le mancanze disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.

Art. 5 | Impugnazioni

- 1. Per l'irrogazione delle sanzioni di cui all'articolo 4, comma 7, e per i relativi ricorsi si applicano le disposizioni di cui all'articolo 2 del D.P.R. 235/2007.

2. Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, ad un apposito organo di garanzia interno alla scuola, di cui al successivo comma 4 che decide nel termine di dieci giorni.
3. L'organo di garanzia di cui al comma 2 decide, su richiesta degli studenti o di chiunque vi abbia interesse, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione del presente regolamento.
4. Tale organo di garanzia è presieduto dal dirigente scolastico e formato da:
 - a. 2 docenti designato dal Consiglio d'istituto, scelto in una rosa di candidati proposti dal Collegio docenti;
 - b. 2 genitori eletto dal Comitato genitori;
 - c. 2 studenti eletto dal Comitato studenti.L'organo di garanzia avrà durata biennale.
5. Il dirigente dell'Ufficio scolastico regionale, o un dirigente da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli studenti o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni del presente regolamento. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia composto per la scuola secondaria superiore da due studenti designati dalla consulta provinciale, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

Art. 6 | Disposizioni finali

Del presente regolamento e dei documenti fondamentali di ogni singola istituzione scolastica è fornita copia agli studenti all'atto dell'iscrizione.

NORME SUL COMPORTAMENTO DEGLI STUDENTI

Art. 7 | Inizio e termine delle lezioni

Gli studenti devono presentarsi a scuola 5 minuti prima dell'inizio delle lezioni; devono entrare nel cortile della scuola con la bicicletta a mano o il ciclomotore/moto a motore spento. Per il posteggio delle biciclette si usino le apposite rastrelliere (ove presenti) e si assicuri il mezzo di trasporto con catena e lucchetto in modo da evitare furti o manomissioni poiché in ogni caso l'istituto declina ogni responsabilità per eventuali furti.

Al suono della prima campana (ore 8.05) gli studenti entreranno ordinatamente nell'edificio scolastico per raggiungere le proprie aule.

Gli studenti devono rispettare gli orari della scuola considerando che i ritardi costituiscono un grave disagio.

Gli eventuali ritardi verranno segnalati nel registro di classe e giustificati il giorno successivo (vedi art. 15).

Analoghe regole devono essere rispettate ad ogni cambio di aula e al termine delle lezioni.

Gli studenti sono tenuti a rispettare le indicazioni obbligatorie di percorso segnalate lungo le scale.

Attenzione si dovrà porre nel non dimenticare nulla all'interno della scuola, a meno che non sia conservato nell'armadietto assegnato, poiché l'istituto declina ogni responsabilità per eventuali oggetti lasciati in classe o altrove al termine delle lezioni.

Art. 8 | Intervallo

Durante l'intervallo, vanno aperte le finestre delle aule, per consentire l'aerazione e l'ossigenazione delle stesse.

La distribuzione dei panini ed altri cibi "freschi" è limitata all'orario dell'intervallo.

Questa breve pausa va utilizzata anche per usufruire dei servizi igienici, dove si devono seguire le più elementari norme di pulizia e di correttezza, evitando anche di introdurre oggetti che potrebbero arrecare danno all'impianto idrico. È considerata grave mancanza il fatto di lasciare scorrere liberamente l'acqua nei bagni.

Non è consentito sostare, mangiare o bere in aula, ma solo nei corridoi, utilizzando poi gli appositi contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti; le porte delle aule devono rimanere aperte, per consentire ai docenti e al personale ausiliario di sorveglianza di accedere senza difficoltà per svolgere la loro funzione.

In caso di maltempo, l'intervallo viene effettuato all'interno dell'edificio.

Quando le condizioni meteorologiche lo permettono, l'intervallo ha luogo all'aperto negli spazi individuati a tale scopo. Anche in questo caso gli studenti dovranno utilizzare gli appositi cestini porta-rifiuti, rispettando la raccolta differenziata.

Il ritorno in classe avverrà con ordine e con sollecitudine, per iniziare la lezione successiva senza ritardi.

L'uso delle macchine distributrici al di fuori dell'intervallo è consentito previa richiesta al docente presente.

Art. 9 | Comportamento nei mezzi di trasporto

Anche negli spostamenti effettuati in pullman verso gli impianti sportivi "Ceron" o nell'ambito di qualsiasi altra visita guidata o viaggio d'istruzione il comportamento deve essere improntato alla massima correttezza, sia nei confronti delle persone, sia del mezzo stesso.

Gli studenti sono tenuti a rispettare il regolamento di istituto anche sui mezzi: si tratta di orario di lezione a tutti gli effetti: perciò non è consentito l'uso del telefono cellulare se non autorizzato dal docente; gli studenti sono tenuti altresì a seguire le indicazioni non solo dei loro insegnanti, ma anche del conducente, per ovvi motivi di sicurezza. Anche nel caso di utilizzo di altri mezzi di trasporto (treno, aeromobili, navi o quant'altro) il comportamento deve essere improntato alla massima correttezza e attenzione alla sicurezza per sé e per gli altri.

Art. 10 | Utilizzo dei laboratori e delle palestre

Gli studenti possono accedere ai laboratori solo in presenza dei docenti o del personale assistente addetto ai laboratori stessi.

Devono osservare con scrupolo tutte le norme di sicurezza previste, per prevenire i rischi dovuti all'uso delle apparecchiature o degli agenti chimici e le norme previste nei regolamenti specifici. Devono altresì utilizzare le apparecchiature informatiche esclusivamente per uso didattico e senza danneggiare i PC, curando di non portare dall'esterno files non controllati dal responsabile del laboratorio. Si ricorda che è fatto divieto di scaricare materiale sottoposto alla legge che protegge i diritti d'autore.

Pen drive personali possono essere utilizzate avendo cura che siano adeguatamente protette da virus.

L'utilizzo delle palestre Kolbe e Ceron necessita di particolare attenzione, trattandosi di impianti usati anche da altre scuole e da società sportive; pertanto si raccomandano il massimo rispetto per gli ambienti e la massima igiene negli spogliatoi e nei bagni. Si ricorda altresì che è indispensabile cambiare scarpe e abiti per lo svolgimento delle attività ginnico-sportive.

Per l'utilizzo di laboratori e aule speciali, i docenti dovranno prenotarsi negli appositi registri e darne comunicazione ai collaboratori scolastici.

Art. 11 | Utilizzo dei sussidi didattici

L'utilizzo dei sussidi audiovisivi deve essere prenotato negli appositi registri da parte dei docenti ed i collaboratori provvederanno alla consegna in classe. Non è consentito il trasporto di tali sussidi da parte degli studenti se non autorizzato dal docente o dal Dirigente scolastico, per evitare danneggiamenti alle cose o incidenti alle persone.

Per avvalersi dell'uso dei vocabolari della scuola gli studenti devono consegnare un libretto personale per ciascun volume ai collaboratori scolastici i quali lo restituiranno ad avvenuta riconsegna del vocabolario.

L'utilizzo dei materiali conservati nella Biblioteca dell'Istituto è sottoposto a specifico regolamento.

Art. 12 | Fumo

Per effetto dell'art. 4 del D.L. 104 in vigore dal 12 settembre 2013 e successive modificazioni, che ha esteso il divieto di fumo anche alle aree all'aperto di pertinenza delle istituzioni scolastiche

- è vietato fumare in tutti i locali dell'istituto (aule, atri, corridoi, uffici, bagni, palestre, spogliatoi, ecc.) e in tutti gli spazi esterni di pertinenza dell'istituto (atrio esterno, area parcheggio biciclette e motocicli, area esterna pertinente all'ala nuova etc.);

- tale divieto vige anche per le cosiddette sigarette elettroniche.

I trasgressori saranno soggetti ad una sanzione amministrativa da euro 27,50 a euro 275,00 (art. 7 legge 11 novembre 1975, n. 584, e successive modificazioni).

Ciascun docente, in quanto pubblico ufficiale, nell'esercizio della sua funzione, è abilitato al controllo e alla sanzione dei trasgressori.

Art. 13 | Uso del telefono cellulare e di altri dispositivi elettronici

I cellulari durante le ore di lezione vanno tenuti spenti e nello zaino.

Essi potranno essere attivati solo durante l'intervallo.

Durante le prove di verifica è facoltà degli insegnanti far depositare temporaneamente i cellulari e gli altri dispositivi elettronici.

L'utilizzo di dispositivi elettronici può essere autorizzato dai singoli docenti per le attività didattiche.

L'utilizzo in modi e tempi non consentiti verrà sanzionato dai docenti.

I docenti possono usare il cellulare durante le lezioni per motivi di servizio. L'uso del cellulare per motivi personali deve essere limitato a situazioni di emergenza preventivamente comunicate al Dirigente.

Il personale ATA è autorizzato solo dal DSGA o dal Dirigente scolastico all'uso del cellulare in caso di necessità durante il proprio orario di lavoro.

Art. 14 | Libretto personale

Il libretto personale dello studente è, accanto al registro elettronico, lo strumento per le comunicazioni tra scuola e famiglia.

Va conservato con cura e portato sempre nello zaino.

Va controfirmato (in modo leggibile e non con sigla) all'inizio dell'anno da parte dei genitori: tali firme saranno quelle accettate per le giustificazioni e comunicazioni.

Gli studenti maggiorenni potranno sottoscrivere personalmente le giustificazioni e le varie richieste; ciononostante, si invitano i genitori ad apporre anche la loro controfirma per presa visione, in quanto sono in ogni caso corresponsabili del percorso formativo dei propri figli.

In caso di smarrimento del libretto personale, esso verrà consegnato esclusivamente ai genitori (anche nel caso di studenti maggiorenni).

Art. 15 | Assenze, ritardi, uscite anticipate

Le assenze dalle lezioni saranno giustificate soltanto sul libretto personale nella sezione apposita.

~~Non potranno essere ammessi in classe gli alunni che, per assenze di 6 giorni consecutivi o più (festività comprese, se all'interno del periodo) per malattia, non presenteranno oltre alla giustificazione sul libretto, il certificato medico con la dichiarazione che "l'alunno può riprendere la scuola" rilasciato dal medico personale.~~

[In caso di assenza per malattia non è necessario produrre il certificato medico per le assenze superiori a 5 giorni; abolito con Legge Regionale n.1 del 24.01.2020, Art. 20]

Per quanto attiene alle assenze che superano i 5 giorni per altre cause (personali, familiari) programmate in anticipo, le istanze dei genitori degli studenti - anche maggiorenni - vanno inoltrate al dirigente con congruo anticipo, che provvederà ad informare il docente coordinatore del Consiglio di classe.

Spetta al docente in servizio alla prima ora ora giustificare o meno le assenze degli studenti del giorno prima o di quelli antecedenti. È opportuno precisare al riguardo che il docente dovrà verificare che la firma apposta sia autentica e, in caso di dubbio, informerà tempestivamente il dirigente per i conseguenti accertamenti presso le famiglie. Comunque a tutti i docenti è chiesta collaborazione nel controllare le giustificazioni, i permessi di entrata e di uscita

In caso di assenza per manifestazioni studentesche o scioperi, lo studente (anche maggiorenne) sarà ammesso in classe soltanto se presenta la dichiarazione sul libretto personale (nella sezione comunicazioni scuola-famiglia) che i genitori sono a conoscenza dell'avvenuta assenza.

Premesso che gli studenti dovranno accedere all'Istituto tra le 8.05 e le 8.10, saranno giustificati dal docente in servizio alla prima ora eventuali ed eccezionali ritardi che non eccedano i 5 minuti (8.15). In caso di ritardo più rilevante, gli studenti saranno ammessi alla lezione della 2a ora, previo permesso del DS o suo vicario.

Agli studenti è consentito, per particolari gravi motivi, entrare a scuola posticipatamente o chiedere di uscire anticipatamente, con una richiesta che va formulata da parte dei genitori o dell'interessato se maggiorenne al DS o suo vicario almeno un giorno prima. Non sarà comunque possibile entrare dopo l'inizio della terza ora di lezione (ore 10.10), né uscire prima delle ore 11.10, se non in casi eccezionali autorizzati dal Dirigente scolastico.

Il controllo degli ingressi posticipati e delle uscite anticipate è affidato ai docenti presenti in classe; la giustificazione è controfirmata dal Dirigente scolastico o dal suo vicario. È opportuno sottolineare che l'Istituto, con la richiesta dei genitori, viene sollevato da ogni responsabilità.

In caso di uscita anticipata, gli alunni minorenni devono essere prelevati all'interno dell'Istituto da un genitore o da qualcuno da lui delegato per iscritto, a meno che non venga espressamente richiesto, tramite libretto personale, che il figlio possa uscire da solo, sollevando così la scuola da qualsiasi responsabilità.

Verrà esercitato un controllo sul numero e la frequenza delle richieste di entrate posticipate e uscite anticipate: qualora si ravvisi un eccesso, verranno presi contatti con le famiglie, anche nel caso di studenti maggiorenni.

Art. 16 | Deleghe

All'inizio dell'anno scolastico i genitori che ne abbiano necessità possono presentare delega scritta che autorizza persone maggiorenni di loro fiducia a prelevare gli studenti MINORENNI. La delega deve essere corredata da fotocopia di documento di identità del delegato (ai sensi di legge).

Art. 17 | Adesione degli studenti a manifestazioni

L'adesione degli studenti a manifestazioni a livello locale o nazionale è consentita se tali iniziative sono indette da organismi studenteschi (Consulta provinciale, rete degli studenti medi, etc., ovvero il Comitato studentesco del Liceo "Galilei") con preavviso scritto al dirigente scolastico da parte dei rappresentanti di istituto di almeno 3 giorni (il giorno dell'iniziativa non entra nel computo), corredato da materiale informativo sulla manifestazione stessa: diversamente l'adesione non è legittimata.

Rimane l'obbligo di dichiarazione da parte dei genitori della conoscenza dell'assenza da scuola. Senza queste due condizioni (preavviso e dichiarazione dei genitori), l'assenza va considerata ingiustificata e quindi diventa aggravante nella valutazione finale del comportamento.

Non sarà concesso – se non previa autorizzazione anticipata – l'ingresso a scuola a qualsiasi titolo di persone estranee, come non sarà permesso agli studenti del liceo di uscire dall'edificio scolastico, quando siano già entrati, in occasione di dette manifestazioni.

Gli studenti utilizzeranno le bacheche o il volantinaggio all'ingresso e all'uscita della scuola per informare i compagni delle iniziative di cui sopra, senza girare per le classi durante le lezioni.

Art. 18 | Uscite didattiche

Le visite guidate e le uscite didattiche costituiscono iniziative complementari alle attività curriculari della scuola e vengono effettuati per esigenze didattiche connesse ai programmi d'insegnamento, alla programmazione didattica e alla realizzazione del P.T.O.F.

Con delibera del collegio docenti del 15 giugno 2015 non vengono effettuati presso il Liceo Galilei uscite didattiche dell'intera classe con pernottamento in strutture alberghiere.

Sono ammessi scambi e soggiorni linguistici durante i quali gli studenti sono ospitati presso famiglie o particolari progetti didattici approvati dal Collegio docenti.

I suddetti viaggi (compresi gli scambi culturali) non possono essere svolti oltre il 30 aprile, fatta eccezione per i viaggi nei parchi, orti botanici e riserve naturali.

Occorre fare in modo che a visite e uscite partecipi la totalità degli studenti la non partecipazione va considerata un fatto eccezionale, da giustificare da parte della famiglia.

È obbligatorio acquisire da parte della scuola il consenso scritto della famiglia, anche nel caso di studenti maggiorenni.

L'articolo è stato integrato con norme più dettagliate (Regolamento viaggi e scambi) che riguardano anche gli Scambi Culturali e Linguistici e contengono indicazioni procedurali.

SERVIZI

Art. 19 | Ricevimento del Dirigente Scolastico

Il dirigente scolastico riceve previo appuntamento, da fissare tramite il form presente nel sito della Scuola.

Art. 20 | Ricevimento dei docenti

I docenti ricevono i genitori con le seguenti modalità:

- al mattino, in un'ora definita nell'orario scolastico, per colloqui individuali;
- al pomeriggio, nei cosiddetti ricevimenti generali;
- eccezionalmente - per particolari difficoltà dei genitori - in altri momenti, concordati direttamente con il docente attraverso il libretto comunicazioni scuola-famiglia.

Le modalità più precise, definibili annualmente dal Collegio docenti, verranno comunicate con tempestività.

Art. 21 | Accesso ai servizi amministrativi

Il direttore dei servizi generali e amministrativi riceve previo appuntamento, da fissare telefonicamente.

Gli uffici amministrativi (settore didattico e settore personale) ricevono secondo l'orario esposto all'esterno degli uffici stessi, che viene definito annualmente.

E' assicurata la presenza di un'unità di personale amministrativo almeno in un pomeriggio alla settimana, fatta eccezione per i periodi di sospensione delle lezioni.

Art. 22 | Uso dei locali da parte di terzi

Nel caso di richieste di utilizzo di locali della scuola da parte di terzi, l'uso potrà essere concesso alle seguenti condizioni:

- che rispondano a finalità formative, educative e culturali;
- che siano gestite da Associazioni aventi uno Statuto da cui si ricavano le finalità di cui sopra;
- che tali attività non interferiscano con quelle didattiche curricolari, nonché quelle definite dal Piano dell'Offerta Formativa.

Al Consiglio di Istituto è demandato il compito di verificare la sussistenza di tali condizioni. Non è esclusa la richiesta da parte dell'istituto di un compenso, onde far fronte a eventuali spese per l'uso di ausili e attrezzature della scuola di pulizia e di sorveglianza.

Qualora la richiesta riguardi l'uso di laboratori attrezzati, è obbligatoria la presenza di personale della scuola.

Art. 23 | Diffusione di materiale informativo da parte di terzi

Materiale informativo e pubblicitario verrà divulgato all'interno dell'Istituto e fra le componenti (studenti, genitori, personale della scuola) solo se tratta di argomenti con finalità formative, educative e culturali.

Saranno divulgati materiali provenienti da Enti Statali e Locali; per quelli provenienti da Enti privati, viene delegato il dirigente scolastico o suo vicario a valutare di volta in volta l'opportunità della loro diffusione. Si curerà comunque - nel caso di offerte riguardanti attività a richiesta individuale - di non privilegiare un'opportunità rispetto ad altre analoghe.

Art. 24 | Servizio fotocopie

L'accesso all'uso del fotocopiatore ad uso didattico è riservato esclusivamente ai collaboratori scolastici ed è gestito col sistema delle tessere precaricate.

Agli studenti del primo anno viene consegnata una tessera, in cui verranno accreditate gratuitamente 100 fotocopie per ogni anno.

È compito dei collaboratori scolastici valutare se utilizzare il fotocopiatore o il fotoincisore, in relazione al numero di copie da effettuare.

Dopo le ore 12.00 per permettere agli operatori di effettuare le pulizie delle aule è attiva solo la postazione fotocopie al piano terra.

Per le prove di verifica che i docenti devono somministrare la mattina stessa si chiede il docente si presenti a scuola con congruo anticipo, per evitare di creare disagi all'inizio delle lezioni con accumulo di richieste.

La riproduzione da parte dei docenti durante le ore di lezione deve rimanere un fatto del tutto eccezionale e non si deve ricorrere agli studenti.

Art. 25 | Servizio ristorazione

È attivo durante l'intervallo di metà mattina un servizio di ristorazione, gestito da una ditta che fornisce panificati a prezzi contenuti. Con tale ditta l'istituto definisce una convenzione di durata triennale.

Inoltre sono presenti distributori di bevande calde e fredde e snack vari.

ORGANI COLLEGIALI

Art. 26 | Regolamento interno agli OO.CC.

Ogni organo collegiale operante nella scuola può darsi un proprio regolamento, nel rispetto delle norme generali previste dalla legge e di quelle integrative di cui agli articoli che seguono.

Ciascun organo collegiale dell'istituto può costituire di regola nel proprio seno commissioni di lavoro o di studio, anche a carattere permanente ma senza poteri deliberanti.

È pure possibile la costituzione di commissioni miste integrate, eventualmente, da esperti esterni alla scuola.

Con l'atto costitutivo o con il regolamento specifico vengono determinate, altresì, le modalità di funzionamento.

Art. 25 | Convocazione e ordine del giorno

La convocazione di un organo collegiale è, di regola, disposta dal Presidente dell'Organo medesimo con un preavviso di almeno 5 (cinque) giorni rispetto alla data della riunione a mezzo lettera o e-mail diretta ai singoli membri o fatta circolare con firma per presa visione.

Può essere, altresì, affissa all'albo dell'Istituto e, in caso di comprovata urgenza avere un preavviso inferiore a quello sopra indicato (minimo 24 h.). La convocazione deve sempre contenere l'ordine del giorno e l'orario iniziale e finale della riunione.

L'ordine del giorno deve essere pertinente alle materie di competenza dell'organo collegiale.

All'inizio e nel corso della riunione possono essere inseriti altri argomenti purché la maggioranza dei presenti sia d'accordo: in tal caso si potrà deliberare solo in caso di comprovata urgenza.

Della riunione dell'organo collegiale viene redatto, da parte del segretario nominato e su indicazione del Presidente, il verbale che va approvato, possibilmente, al termine della riunione medesima. In esso, in modo sintetico, dovrà essere descritto l'andamento della seduta e le eventuali annotazioni che ciascun membro vorrà fare rilevare. Le delibere assunte dall'organo collegiale sono trascritte integralmente. In calce al verbale devono essere riportate o allegate le mozioni e le dichiarazioni presentate in forma scritta.

Nelle assemblee tali formalità possono non essere espletate, stante la peculiarità del suddetto organo, ma l'eventuale approvazione di un documento scritto deve riportare le modalità di votazione e le maggioranze raggiunte per detta delibera.

Art. 26 | Delibere e verbalizzazione

Qualora si registri la mancanza del numero legale la seduta dell'organo collegiale deve essere rinviata ad altra data.

Nelle delibere a maggioranza i voti validamente espressi non comprendono le schede bianche e le astensioni.

Il verbale e tutti gli atti degli organi collegiali, previsti dalla legge, devono essere depositati e custoditi negli uffici della dirigenza della scuola e sono esibiti, a semplice richiesta verbale dei vari membri degli organi o componenti scolastiche, agli aventi diritto.

Art. 27 | Assemblea degli studenti

L'assemblea degli studenti dell'istituto è convocata su richiesta innanzi tutto dai rappresentanti degli studenti in Consiglio di Istituto o dalla maggioranza del comitato studentesco o su richiesta del 10% degli studenti, previa autorizzazione all'uso degli ambienti da parte del Dirigente scolastico.

L'assemblea, quale strumento di partecipazione attiva e democratica degli studenti nella gestione della scuola, può trattare tutti gli argomenti inerenti la vita scolastica degli studenti.

L'assemblea è, altresì, momento di aggregazione degli studenti che possono, pertanto, utilizzare anche detto strumento per l'approfondimento di problemi del territorio e della società in funzione della formazione culturale e civile degli studenti medesimi. A tale scopo alle assemblee può essere prevista la partecipazione di esperti di problemi sociali, artistici e scientifici, previa autorizzazione del Dirigente scolastico.

Art. 28 | Giornate di studio autogestito

Si dà atto che da molti anni presso l'Istituto gli studenti hanno utilizzato parte dei giorni dedicati alle assemblee allo svolgimento di giornate di studio autogestite (Autogestione).

Le giornate di studio autogestite comportano l'obbligo di frequenza.

Il periodo di autogestione deve essere concordato con il Dirigente e la programmazione delle attività comunicata al Consiglio di istituto, per la necessaria delibera.

Art. 29 | Assemblee dei genitori

REGOLAMENTO DI ISTITUTO

Del. n°63 21.01.2020 del Consiglio di Istituto
Liceo Galileo Galilei | Selvazzano Dentro PD

Anche i genitori degli studenti possono riunirsi in assemblea, al di fuori dell'orario scolastico, nei locali dell'Istituto. La data, l'ora e l'ordine del giorno di detta riunione dovranno essere comunicate al Dirigente scolastico da parte del Comitato dei Genitori, con un preavviso di giorni 5.

Il Dirigente medesimo può convocare il comitato dei genitori e pubblicizzare la convocazione mediante comunicazione alle famiglie da trasmettere tramite posta elettronica.

Anche per le riunioni assembleari dei genitori valgono i medesimi principi sopra indicati per l'assemblea degli studenti.